



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VENEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SANTORO | ROBERTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAGGIORI | AUGUSTO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ZINATO | GIANCARLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 790/2015
depositato il 18/06/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6301MF00295 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T6302MF00228 IRAP 2008
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI VENEZIA

proposto dal

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA RWEPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA RWEPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

- sul ricorso n° 62/2017

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T3N011800388/2015 IRPEF-ADD.REG. 2008
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE PERUGIA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 790/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/06/2018 ore 09:30

N°

321/2018

PRONUNCIATA IL:

12-6-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

14-2-2019

Il Segretario



(segue)

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T3N011800388/2015 IRPEF-ADD.REG. 20
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE VENEZIA

proprio della

difeso da:
DALLE CARBONARE PAOLO
VIALE DELLA REPUBBLICA 253/E 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 790/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

12/06/2018 ore 09:30

emessi il 10.02.15 prima della chiusura del contraddittorio - 28.02.15 -;

3. Raddoppio dei termini, per l'anno 2008, gli atti dovevano essere emessi entro il 31.12.2013, mentre sono del febbraio '15 e anche l'attività istruttoria è iniziata oltre il termine. Comunque al momento di emissione del provvedimento la denuncia non era ancora prodotta. Nel caso, quindi, gli elementi addotti dall'Agenzia sono insufficienti e non consentono di compiere la valutazione richiesta dalla Corte Costituzionale. Si sottolinea che non sussistevano presupposti per la denuncia, difatti il tutto era nei confronti della Promotion srl che avrebbe commesso illeciti fiscali e penali;
4. Valida sottoscrizione dell'avviso, se si omettere la delega si viola il diritto di difesa (Art. 10 L. 212/00), viola anche l'Art. 6 in quanto l'Amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti al soggetto destinati che a tutt'oggi non ne è a conoscenza. Se poi si producesse oggi la delega, si evidenzia che il Giudice non ha alcun potere di controllo sulla successione delle deleghe nel tempo, dunque è illegittimo;
5. Relationem, gli avvisi sono stati emessi in quanto clienti dell' - - quindi la motivazione è nel PVC della stessa, che al contribuente non è stato allegato, salvo tre pagine dalle quali emerge che il PVC è riferito al 2007 e l'accertamento è per il 2008;

6. Fatti inconferenti, l'avviso è fondato su l'unico rilievo per il 2008, ma il contratto riguardava un paio di eventi svolti oltre a un evento "incentive " e di ciò si è data ampia dimostrazione fotografica, comunque l'attore è l'Agenzia e l'onere probatorio è a suo carico. Si sottolinea che l'Ufficio non spiega perché non ritiene di non credere a quanto dimostrato, asserendo: il contratto è generico; la documentazione prodotta permette di provare una simulazione contrattuale; vi è sproporzione fra gli utili e l'investimento pubblicitario;
7. Illegittimità delle sanzioni, essa discende, dall'illegittimità degli avvisi di accertamento.

Per questi motivi chiede:

- In via principale, dichiarare illegittimi gli avvisi di accertamento;
- In ogni caso, vittoria di spese;

Il 22.01.18, presenta l'archiviazione della procedura , da parte del GIP, per il sig. chiede quindi la riunificazione con il procedimento RGR 62/17 per la quindi automatica imputazione dei redditi della società al sig. Di Martino.

La parte resistente

Si costituisce il 07.07.2015 l'Agenzia delle entrate di Venezia che dopo un riepilogo dei fatti, così si presenta:

1. Illegittimità degli atti impugnati, l'Art. 12 L. 212/00 si applica solo in caso di accesso, quindi la doglianza è

infondata, poichè il contraddittorio non è presupposto necessario per la validità dell'atto;

2. Notifica oltre il termine, l'Art. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 affermano che se vi è obbligo di denuncia i termini sono raddoppiati;
3. Mancata sottoscrizione, si deposita copia degli atti dispositivi;
4. Relationem, è legittimo l'avviso di accertamento fondato su processo verbale, purchè la motivazione dell'atto ne riproduca il contenuto essenziale come nel caso;
5. Provvedimento fondato su fatti inconferenti, la società
è stata considerata come cartiera,
mediante presunzioni gravi, precise e concordanti,
quindi le operazioni sono oggettivamente inesistenti.
Si rileva inoltre che l'amministratore eserciti da lungo
tempo l'attività di agente con .. Infine risulta
significativa la sproporzione tra le suddette spese di
sponsorizzazione e gli utili conseguiti, portando a
concludere che la fatt. 50 del 2.10.08 sia stata emessa
per operazioni inesistenti.

Chiede quindi:

- Il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
Venezia I Sezione

- Esaminata la documentazione esistente, prodotta e successivamente richiamata;
- La dichiarazione espressa dall'Ufficio su ogni punto del ricorso;

Osserva:

- Preso atto di quanto esposto dalle parti;
- Per la carenza di motivazione, l'Ufficio ha motivato l'atto elevato nei confronti della società, riportando le risultanze dell'attività di verifica originata dall'analisi della documentazione presentata, comprensiva della denuncia alla Procura allegata;
- L'assenza di contraddittorio, l'Ufficio rileva che tale doglianza non è plausibile poiché la verifica non è avvenuta presso i locali dell'impresa;
- L'inesistenza dell'operazione, può ritenersi assoluta anche tramite l'utilizzo di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti. Il quadro oggetto della valutazione, porta a giustificare l'azione accertatrice;
- Restano inoltre forti dubbi sull'effettività delle prestazioni, in quanto il logo doveva essere ben visibile e comunque più esteso. Soprattutto è necessario il requisito di effettività e inerenza del fatto, non provata dal ricorrente nel caso in esame;
- L'onere della prova relativamente all'effettività del contratto è comunque a carico del ricorrente;
- Per le sanzioni, l'Art. 7 del D. L. 269/03, afferma che le sanzioni sono a carico della società;


- Il concetto di consapevolezza si verifica quando si tenga anche solo un comportamento negligente;
- Quanto sopra permette di tralasciare gli altri argomenti richiamati;
- Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso e fissa le spese a carico del soccombente, in € 2.000,00 (duemila/00).

Venezia lì 12. VI. 2018

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

